



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Attività di definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni:

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, della predetta legge n.400 del 1988 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo, al fine di coordinare e promuovere l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, recante delega di specifiche funzioni al Ministro per le Pari Opportunità



ed in particolare l'art. 2, comma 2, ove si prevede che il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico in materia di adozioni di minori stranieri, in raccordo con la Commissione per le Adozioni Internazionali operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n°476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n°492, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le Adozioni Internazionali;

Valutata l'esigenza di contenere i costi delle procedure di adozione e di stabilire i relativi tetti di spesa attraverso la predisposizione di apposite tabelle;

Considerata l'esigenza di offrire ai cittadini idonea informazione in merito ai costi delle procedure di adozione e di garantire trasparenza sull'operato degli enti autorizzati ai sensi dell'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n°184;

Verificata l'esigenza di pubblicare le tabelle riguardanti i costi dell'iter di adozione al fine di facilitare l'accesso all'informazione da parte delle coppie interessate;

Ritenuta la necessità di emanare una direttiva relativa ai costi delle adozioni internazionali al fine di garantirne il contenimento;

EMANA

la seguente direttiva :



1. *Oggetto*

La presente direttiva evidenzia l'importanza di determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione nonché la necessità di una loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla Commissione per le Adozioni Internazionali di verificarne l'osservanza da parte degli enti.

2. *Determinazione e revisione periodica dei tetti di spesa*

La Commissione per le Adozioni Internazionali congiuntamente ai rappresentanti degli enti autorizzati determina i tetti di spesa dei servizi resi dagli enti, nel corso della procedura, sia in Italia che all'estero.

I tetti di spesa sono sottoposti a revisione periodica da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali, previa consultazione con gli enti autorizzati.

3. *Pubblicazione delle tabelle contenenti i tetti di spesa*

Le tabelle contenenti i tetti di spesa delle procedure di adozione internazionale sono pubblicate anche via Internet.

4. *Poteri della Commissione per le Adozioni Internazionali*

La Commissione, nell'esercizio del potere di vigilanza sull'operato degli enti, assume opportuni provvedimenti qualora verifichi la mancata osservanza dei tetti di spesa.

Roma, 4 aprile 2003

LA PRESENTE COPIA SI COMPONE
DI N. 3 pagine
Per copia confermo
Roma 4/4/03

IL FUNZIONARIO INCARICATO